

Statuto di SONART – Associazione Svizzera di Musica

Panoramica:

I	Nome, scopo e sede	2
Art. 1	Nome e sede	2
Art. 2	Scopo.....	2
II	Adesione	2
Art. 3	Socie e soci attivi	2
Art. 4	Socie e soci passivi	2
Art. 5	Persone giuridiche Plus.....	2
Art. 6	Socie e soci sostenitori	2
Art. 7	Socie e soci onorari.....	3
Art. 8	Accesso.....	3
Art. 9	Quote sociali.....	3
Art. 10	Risoluzione dell'affiliazione	3
III	Organi.....	3
Art. 11	Organi dell'associazione.....	3
Art. 12	Assemblea dei soci e delle socie	4
Art. 13	Comitato.....	4
Art. 14	Ufficio amministrativo	5
Art. 15	Ufficio di revisione	5
IV	Finanze.....	5
Art. 16	Strumenti	5
Art. 17	Esercizio commerciale	5
Art. 18	Fondi e fondazioni.....	5
V	Altre disposizioni	5
Art. 19	Responsabilità	5
Art. 20	Scioglimento.....	6
Art. 21	Lingue.....	6
Art. 22	Entrata in vigore	6

I NOME, SCOPO E SEDE

Art. 1 Nome e sede

- 1 Sotto la denominazione SONART – Associazione Svizzera di Musica sussiste un'associazione di categoria ai sensi dell'art. 60 ss. del CCS, con sede a Zurigo.

Art. 2 Scopo

- 1 SONART – Associazione Svizzera di Musica tutela gli interessi professionali, sociali, giuridici, politico-culturali, artistici e culturali delle socie e dei soci.
- 2 Le attività di SONART – Associazione Svizzera di Musica si concentrano sulle sfide e sui problemi dei musicisti e delle musiciste indipendenti.
- 3 SONART – Associazione Svizzera di Musica è in stretto contatto con altri gruppi d'interesse e istituzioni.

II ADESIONE

Art. 3 Socie e soci attivi¹

- 1 Le socie e i soci attivi sono persone fisiche che esercitano un'attività professionale all'interno di uno o più generi musicali. L'attività professionale è attestata tramite autocertificazione.

Art. 4 Socie e soci passivi

- 1 Le socie e i soci passivi sono persone fisiche o giuridiche interessate agli scopi e alle attività dell'associazione e che vorrebbero contribuire al loro perseguimento. Durante le assemblee, non è riconosciuto loro il diritto di voto né possono essere elette o eletti.

Art. 5 Persone giuridiche Plus²

- 1 Persone giuridiche Plus sono organizzazioni che si interessano agli obiettivi e alle attività dell'associazione e desiderano contribuire attivamente alla loro realizzazione. Esse godono di diritti di partecipazione ampliati agli eventi e ai progetti dell'associazione, oltre a beneficiare di offerte esclusive e di informazioni dedicate.
- 2 Le persone giuridiche Plus non hanno diritto di voto né di essere elette all'Assemblea generale.

Art. 6 Socie e soci sostenitori

- 1 Le socie e i soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che sostengono idealmente e finanziariamente l'associazione.
- 2 Durante le assemblee, non è riconosciuto loro il diritto di voto né possono essere elette o eletti.

¹ Art. 3 cpv. 1 modificato conformemente alla decisione dell'assemblea generale del 24 maggio 2025, in vigore dal 24 maggio 2025.

² Art. 5 cpv. 1 modificato conformemente alla decisione dell'assemblea generale del 24 maggio 2025, in vigore dal 24 maggio 2025.

Art. 7 Socie e soci onorari

- 1 Possono essere nominate socie onorarie o nominati soci onorari le persone che hanno dimostrato di aver prestato servizi eccezionali all'associazione o alla scena musicale svizzera.
- 2 La nomina a socia onoraria o socio onorario viene conferita su richiesta scritta del comitato, di una singola socia o di un singolo socio o di un gruppo di socie e soci durante l'assemblea ordinaria delle socie e dei soci.

Art. 8 Accesso

- 1 Le domande di affiliazione come socia o socio devono essere indirizzate in forma scritta all'ufficio amministrativo.
- 2 Il comitato decide se accettare o meno la richiesta.

Art. 9 Quote sociali³

- 1 I/le soci/socie attivi/e, passivi/e, sostenitori/sostenitrici e le persone della categoria «Persone giuridiche Plus» sono tenuti/e a versare una quota associativa.
- 2 L'importo della quota associativa viene determinato dall'assemblea ordinaria delle socie e dei soci.

Art. 10 Risoluzione dell'affiliazione

- 1 La qualità di socia o socio termina
 - a. per recesso dalla socia o dal socio;
 - b. per esclusione;
 - c. in caso di decesso.
- 2 È possibile uscire dall'associazione rispettando un termine di due mesi alla fine di un esercizio finanziario.
- 3 Il recesso avviene mediante dichiarazione scritta all'ufficio amministrativo, senza obbligo di motivazione.
- 4 L'esclusione dall'associazione può essere deliberata dal comitato nei confronti di socie o soci che agiscano contro gli interessi dell'associazione, ne pregiudichino l'immagine, non soddisfino gli obblighi statutari oppure non versino la quota associativa nonostante i numerosi solleciti.

III ORGANI

Art. 11 Organi dell'associazione

- 1 Gli organi dell'associazione sono
 - a. l'assemblea dei soci e delle socie;
 - b. il comitato;
 - c. l'ufficio amministrativo;
 - d. l'ufficio di revisione.

³ Art. 9 cpv. 1 modificato conformemente alla decisione dell'assemblea generale del 24 maggio 2025, in vigore dal 24 maggio 2025.

Art. 12 Assemblea dei soci e delle socie

- 1 L'assemblea dei soci e delle socie ha le seguenti competenze:
 - a. autorizzazione del verbale dell'ultima assemblea dei soci e delle socie;
 - b. approvazione della relazione annuale, dei conti annuali e del rapporto di revisione;
 - c. sgravio del comitato e dell'ufficio di revisione;
 - d. determinazione delle quote sociali;
 - e. nomina del/della presidente, del comitato e dell'ufficio di revisione;
 - f. approvazione del bilancio annuale e del programma annuale;
 - g. delibera sulle richieste delle socie e dei soci e del comitato indicate nell'elenco dei punti dell'ordine del giorno;
 - h. nomina delle socie onorarie e dei soci onorari;
 - i. modifica dello statuto;
 - j. scioglimento dell'associazione.
- 2 L'assemblea ordinaria dei soci e delle socie ha cadenza annuale, si svolge entro il 30 giugno ed è presieduta dal/dalla presidente.
- 3 Le socie e i soci ricevono un invito scritto, in cui è indicato l'ordine del giorno, entro un termine di 4 settimane. Il termine per l'assemblea straordinaria dei soci e delle socie è di 10 giorni.
- 4 Gli inviti vengono inoltrati via e-mail o per posta.
- 5 Le richieste all'attenzione dell'assemblea dei soci e delle socie vanno consegnate in forma scritta al comitato al più tardi 15 giorni prima dell'assemblea dei soci e delle socie. Le richieste saranno sottoposte all'assemblea dei soci e delle socie in forma scritta.
- 6 Il comitato può convocare un'assemblea straordinaria dei soci e delle socie in qualsiasi momento. Il comitato è tenuto a convocare un'assemblea straordinaria dei soci e delle socie se richiesta da un decimo delle socie e dei soci con diritto di voto. L'invito e l'ordine del giorno devono essere inviati al più tardi 10 giorni prima dell'assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria deve poi essere fissata entro tre mesi.
- 7 L'assemblea dei soci e delle socie convocata in modo legittimo ha potere decisionale, indipendentemente dal numero di socie e soci presenti.
- 8 L'assemblea dei soci e delle socie delibera a maggioranza semplice delle socie e dei soci con diritto di voto. In caso di parità di voti, il voto del/della presidente dell'assemblea è preponderante.
- 9 Per le revisioni dello statuto è necessaria una maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto presenti.
- 10 Le delibere devono essere verbalizzate.
- 11 Solitamente le votazioni e le elezioni si svolgono apertamente, a meno che il comitato o un decimo delle socie e dei soci con diritto di voto presenti non richieda una votazione segreta.

Art. 13 Comitato⁴

- 1 Il Comitato è composto da almeno sei soci e socie attivi, eletti/e dall'Assemblea generale per la durata di un anno. La rielezione è possibile.
- 2 Il comitato ha le seguenti competenze:
 - a. Il comitato nomina il/la responsabile dell'ufficio amministrativo, redige il contratto di lavoro e il capitolato d'onori, e ne controlla il rispetto.
 - b. Il comitato monitora le attività dell'associazione.

⁴ Art. 13 cpv. 1 modificato conformemente alla decisione dell'assemblea generale del 25 giugno 2022, in vigore dal 25 giugno 2022.

- 3 Il comitato ha potere decisionale se è presente la metà delle socie e dei soci con diritto di voto. Le delibere necessitano della maggioranza semplice delle socie e dei soci presenti. In caso di parità di voti, il voto del/della presidente è preponderante.
- 4 Il comitato si costituisce autonomamente, ad eccezione del/della presidente.
- 5 Alle socie e ai soci del comitato viene riconosciuto un rimborso spese e può essere corrisposta un'indennità per il lavoro svolto.

Art. 14 Ufficio amministrativo

- 1 L'ufficio amministrativo è responsabile delle attività in corso.
- 2 L'ufficio amministrativo esegue le delibere del comitato e, unitamente ad esso, rappresenta l'associazione verso l'esterno.
- 3 L'ufficio amministrativo riferisce al comitato in merito alla propria attività.
- 4 Il comitato redige un regolamento per l'ufficio amministrativo.

Art. 15 Ufficio di revisione

- 1 L'ufficio di revisione monitora ogni anno la divisione finanze e contabilità dell'associazione, verifica i conti annuali e fornisce un rapporto scritto all'assemblea dei soci e delle socie.
- 2 Il mandato dell'ufficio di revisione è di due anni. Il mandato è rinnovabile.
- 3 Possono essere elette per l'ufficio di revisione solo persone che non appartengono né al comitato né all'ufficio amministrativo.

IV FINANZE

Art. 16 Strumenti

- 1 L'associazione finanzia le proprie attività tramite
 - a. le quote associative delle socie e dei soci;
 - b. le donazioni di ogni genere;
 - c. gli interessi.

Art. 17 Esercizio commerciale

- 1 L'esercizio commerciale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
- 2 Il giorno fissato per la chiusura della contabilità è il 31 dicembre.

Art. 18 Fondi e fondazioni

- 1 L'associazione può aprire dei fondi e gestirli e partecipare a fondazioni.

V ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 19 Responsabilità

- 1 Per gli impegni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.
- 2 La responsabilità dei soci è limitata alla quota associativa.

Art. 20 Scioglimento

- 1 Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato da un'assemblea straordinaria dei soci e delle socie, convocata a tale scopo e con una maggioranza di due terzi delle socie e dei soci presenti.
- 2 L'assemblea dei soci e delle socie determina l'organizzazione successiva allo scioglimento.
- 3 In caso di scioglimento, l'assemblea dei soci e delle socie delibera in merito all'utilizzo del patrimonio dell'associazione. Il patrimonio va trasferito ad associazioni/istituzioni senza fini di lucro e con obiettivi simili o comparabili.
- 4 È esclusa la suddivisione del patrimonio dell'associazione tra le socie e i soci.

Art. 21 Lingue

- 1 Lo statuto dell'associazione viene redatto in almeno due lingue nazionali. In caso di dubbio, la versione vincolante è quella in tedesco.

Art. 22 Entrata in vigore

- 1 Lo statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'assemblea costitutiva del 25 novembre 2017 e risulta in essere dal 1° gennaio 2018.

Le modifiche statutarie sono state approvate il 24 maggio 2025.

Firma:

Michael Kaufmann

Presidente